Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 26 febbraio 1926** — **Numero 47**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO PREFETTIZIO 19 febbraio 1926.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Erchie.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI LECCE

Veduto il R. decreto 29 novembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Erchie;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione di quella civica azienda e che la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Erchie è prorogato di tre mesi.

Lecce, addì 19 febbraio 1926.

Il Prefetto: MARRI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 31).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	163077	55 —	Doglio *Nicola* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a *Maranzano* (*Alessandria*).	Doglio *Giacomo-Nicola* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a *Maranzana* (Alessandria).
3.50 %	147021	119 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, dom. in Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando* fu Giovanni, dom in Genova.
» » »	150716 159649 164453	35 — 1351 — 70 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela della madre Giovanna Calzolati, dom. in Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando* fu Giovanni, interdetto ecc. come contro.
» » » » » » » » »	178253 210564 217839 270877 281503 289035 301619 373894 379348	420 — 455 — 35 — 196 — 220.50 87.50 770 — 245 — 280 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Giovanni-Antonio Ampugnani, dom. in Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando* fu Giovanni, interdetto ecc. come contro.
» »	746011 795071	280 — 367 50	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Malatto Giuseppe, dom. a Genova.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando*, interdetto ecc. come contro.
3.50 % (1902)	12441	210 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Giovanni-Antonio Ampugnani fu Carlo.	Malatto *Angelo-Francesco-Ferdinando*, interdetto ecc come contro.
»	39760	210 —	Malatto *Ferdinando* fu Giovanni, interdetto sotto la tutela di Malatto Giuseppe di Carlo, dom. a Genova.	
3.50 %	108116	175 —	Venchi Erminio di *Ottavio*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), vincolata.	Venchi Erminio di *Vittorio*, dom. come contro, vincolata.
»	426661	3.50	Lenguеglia *Battistina* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Gandolfo Francesca, dom. in Pieve di Teco (Porto Maurizio).	Lengueglia *Angela-Battistina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	285836	35 —	Calzia Marianna fu *Bartolomeo*, ved. di *Lingueglia* Giovanni Battista, dom. in Pieve di Teco (Porto Maurizio).	Calzia Marianna fu *Giovanni*, ved. di *Lengueglia* Giovanni Battista, dom. come contro.
»	557000	245 —	*Balsari Tersilla* fu Cesare, nubile, dom. in Torino.	*Balzari Tarsilla* fu Cesare, nubile, dom. in Torino.
Cons. 5 % »	319856 322422	13,700 — 4,300 —	Scocchera *Pasqualina* fu Liborio, moglie di Marracino Domenicantonio, dom in Vastogirardi (Campobasso).	Scocchera *Nunziata-Filomena-Pasquala* fu Liborio, moglie ecc. come contro.
»	292799	150 —	Lodola *Italia*-Gemma fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Richetti Rosa* di Pietro, ved. Lodola dom. in Spezia, con usufr. vital. a *Richetti Rosa* di Pietro, ved. di Lodola Luigi, dom. in Spezia (Genova).	Lodola *Luisa*-Gemma fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Ricchetti Maria-Rosa* di Pietro, ved. Lodola, dom. in Spezia; con usuf. vital. a *Ricchetti Maria-Rosa* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Ai sensi del disposto dell'art. 3, terzo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, mi pregio di comunicare che in pari data è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la convalidazione del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2525, concernente proroga di termini di applicabilità di norme in materia di concessioni ferroviarie e tramviarie.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). (Elenco n. 44).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data della ricevuta: 30 novembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Girgenti — Intestazione della ricevuta: Damiani notaio Domenico fu Agostino per conto della figlia Angelica — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, al portatore 9 — Ammontare della rendita: L. 1500, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 42

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 23 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	89 34	Belgio	113 23
Londra	120 892	Olanda	9 97
Svizzera	479 12	Pesos oro (argentino)	23 02
Spagna	350 88	Pesos carta (argent.)	10 13
Berlino	5 93	New-York	24 871
Vienna (Shilling)	3 502	Belgrado	44 —
Praga	73 70	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 70	Russia	127 883
Dollaro canadese	24 825	Oro	479 89

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 175
	3.50 % » (1902)	63 50
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 925
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 975

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esame a quindici posti di primo ragioniere (grado 9°) nel ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B), in applicazione dell'art. 45 (comma 2°) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 14 giugno 1923, n. 1896; 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084; 8 maggio 1924, n. 843; 26 luglio 1925, n. 1256 e 10 gennaio 1926, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quindici posti di primo ragioniere (grado 9°) nel ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*), tra i funzionari di grado decimo ed undicesimo del medesimo ruolo, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio, ovvero quattro anni se muniti di laurea, valutabili ai sensi dell'art 3 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, dell'art. 9 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843 e dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256.

Al concorso possono prendere parte anche i ragionieri e vice ragionieri assimilati delle Intendenze di finanza, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 19 giugno 1924, n. 1616.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ai capi di servizio da cui direttamente dipendono, domanda su carta da bollo da L. 3, diretta, per via gerarchica, al Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato).

I laureati che possono essere ammessi al concorso con l'anzianità di servizio ridotta, di cui al precedente art. 1, uniranno alla domanda il diploma originale di laurea od una copia autentica di esso.

Coloro che, durante la guerra 1915-1918, abbiano prestato servizio in reparti combattenti in qualità di militari od assimilati, faranno riferimento sulla loro domanda, ai documenti militari già trasmessi in sede di applicazione degli articoli 43 e 44 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Le domande degli aspiranti dovranno essere debitamente protocollate dall'autorità ricevente, che ne curerà la immediata trasmissione al Ministero.

Art. 3.

Ove siano riconosciuti meritevoli di essere ammessi all'esame dal competente Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 3 (comma 2°) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, i candidati dovranno sostenere tre prove scritte ed una orale sulle materie specificate nell'unito programma. Una delle prove scritte sarà di carattere pratico e verterà sulle materie di cui alla parte III del programma.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, in locale da destinarsi, nei giorni 17, 18 e 19 maggio 1926.

Le prove orali avranno luogo nella stessa sede in giorni da destinarsi.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un consigliere della Corte dei conti, presidente, di due funzionari della carriera di concetto delle Ragionerie centrali, di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero e delle Intendenze di finanza, tutti di grado non inferiore al sesto e di un ispettore superiore di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di grado non inferiore al 9°.

Art. 5.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923,

n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Per l'ammissione alla prova orale e per la formazione della graduatoria dei vincitori si osserveranno le norme di cui agli articoli 6 (1°, 2° e 5° comma) e 7 (1° a 3° comma) del R decreto 14 giugno 1923, n. 1896, nonchè il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, in quanto applicabile.

A parità di merito sarà osservato il disposto dell'art. 203 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

Programma dell'esame di concorso per la promozione a primo ragioniere (grado 9°) nel ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza.

PARTE I.

Economia politica.

Concetto e definizione dell'economia politica.
Le scuole economiche.
Teoria del valore. Costo di produzione.
L'equilibrio economico: domanda e offerta.
I fattori e l'organizzazione della produzione.
La moneta. I cambi. Lo scambio internazionale. Le Borse.
Teoriche della rendita, dell'interesse, del profitto, del salario.

Scienza delle finanze.

Concetto e definizione della Scienza delle finanze.
Le spese pubbliche. Funzioni dello Stato. Guarentigie costituzionali ed amministrative nella determinazione delle spese pubbliche.
Le entrate ordinarie: il demanio fiscale, le imposte e le tasse.
Teoria generale delle imposte. La capacità contributiva. Le fonti dell'imposta. La pressione tributaria e i suoi effetti economici; il fenomeno della percussione, traslazione, incidenza, evasione. Imposte proporzionali e progressive. Classificazione delle imposte; personali e reali, dirette ed indirette. Le imposte dirette: sul patrimonio (unica e complementare), sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobiliare e sui redditi del lavoro. Le imposte generali sul reddito. Le imposte indirette: sui consumi e sugli affari.
Le entrate straordinarie: Alienazione del demanio fiscale. La carta moneta. Contribuzioni straordinarie. I prestiti pubblici: consolidati e redimibili. Ammortamento e conversione del debito pubblico. Ordinamento del debito pubblico italiano. Il debito fluttuante: buoni del Tesoro.

Statistica.

Concetto e definizione della statistica.
Nozione sui vari procedimenti statistici.

PARTE II.

Diritto amministrativo.

Concetto e partizione del diritto amministrativo.
Nozione di pubblico ufficio. La gerarchia. Teoria dei rapporti fra gli impiegati e lo Stato. Disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili.
Il Consiglio di Stato; la Corte dei conti e la Giunta provinciale amministrativa: loro attribuzioni consultive e giurisdizionali.
Organi di controllo ed ispettivi: Ragioneria generale dello Stato; Ragionerie delle Amministrazioni centrali e provinciali. Direzione generale del tesoro. Ispettori amministrativi e tecnici dei vari servizi dell'Amministrazione finanziaria

Diritto civile.

Norme giuridiche e loro interpretazione.
Personalità e capacità di agire. Delle persone fisiche e giuridiche. Della cittadinanza.
Concetto e caratteri del diritto di proprietà. Della comunione ed in ispecie della comproprietà. Concetto e distinzioni del possesso. Acquisto, conservazione, perdita, tutela del possesso. Modi di acquisto e di estinzione della proprietà. Azioni a tutela della proprietà.
Il contratto. Requisiti essenziali per la validità del contratto e suoi effetti. Distinzione dei contratti. Dei principali contratti regolati dal Codice civile. Dei quasi contratti. Del delitto e dei quasi delitto.
Successioni legittime e testamentarie.

Diritto commerciale.

Gli atti di commercio. Caratteri, capacità, diritti ed obblighi dei commercianti.
Delle società commerciali. Dei titoli di credito in generale e della cambiale in particolare.
Obbligazioni commerciali. Dei principali contratti e particolarmente del contratto di conto corrente.
Nozioni generali sul fallimento.

PARTE III.

A) *Ragioneria e matematica finanziaria.*

Ragioneria teorica. Funzioni di ragioneria e loro classificazione. La revisione e il controllo.
Costituzione e ordinamento dell'azienda. L'inventario. I preventivi.
Della gestione. Concetto generale. Accertamento, riscossione, versamento delle entrate. Impegno, liquidazione, pagamento delle spese. Teorica del conto, oggetto e forma dei conti. Scritture elementari e complesse. Ordinamento contabile e quadro di contabilità.
Scrittura semplice. Scrittura doppia.
Ragioneria applicata alle aziende pubbliche. Caratteri generali delle aziende pubbliche; loro beni e mezzi economici. Funzioni di gestione. Contabilità finanziaria e patrimoniale. Nozioni generali sull'azienda dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e delle Opere pie.
Matematica finanziaria. Interesse composto. Sconto composto commerciale e razionale. Annualità.

B) *Contabilità di Stato.*

Concetto e definizione della contabilità di Stato; suo sviluppo in Italia. Organi e funzioni di controllo nell'Amministrazione statale. Sindacato parlamentare e riscontro della Corte dei conti, controllo interno delle ragionerie.
Funzionamento della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie centrali.
I beni dello Stato: Demanio pubblico e beni patrimoniali. Gli inventari dei beni dello Stato.
Il bilancio dello Stato.
L'esercizio finaziario; le entrate e le spese; bilancio di competenza e di cassa; variazioni agli stanziamenti di bilancio; fondi di riserva. Il conto consuntivo finanziario e patrimoniale, sua preparazione e struttura.
I contratti: generalità; capitolati d'oneri; procedimenti per gli incanti, per l'appalto concorso e per le licitazioni e le trattative private; servizio ad economia; collaudi.
Servizi dell'entrata; generalità. Accertamento, modi in cui esso si compie. Riscossione diretta e per appalto, cauzioni. Versamento; fatture di versamento, quietanze; compensazione.
Servizio della spesa; generalità. Impegno: provvisorio e definitivo; varie specie d'impegni; legislativi, giudiziali, contrattuali, amministrativi. Controllo degli impegni Liquidazione: modi diversi di liquidazione. Pagamento: varie forme dei titoli relativi.
Servizio di tesoreria e dei magazzini. Tesoreria centrale, Tesorerie provinciali e coloniali. Agenti di riscossione principali e secondari. Consegnatari. Resa dei conti amministrativi. Resa dei conti giudiziali; specie, contenuto e documentazione; giudizio della Corte dei conti; istruttoria, procedura e decisioni.
Disposizioni vigenti sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Regolamento relativo (R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Il Ministro: VOLPI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.